



## Scadenze di Compliance – Settembre 2025

Con l'inizio di settembre, imprese e professionisti sono chiamati a rispettare una serie di adempimenti fiscali e societari previsti dalla normativa. Una gestione puntuale delle scadenze consente non solo di evitare sanzioni e interessi, ma anche di garantire regolarità e solidità nella gestione aziendale.

Ecco una panoramica delle principali date da segnare in agenda per il mese di settembre 2025:

### 7 settembre 2025

- Versamento TDS/TCS relativo al mese di agosto 2025.  
*Nota:* per gli uffici governativi il versamento deve avvenire lo stesso giorno del pagamento dell'imposta, senza la produzione di un modello di pagamento (Income tax Challan).
- Modulo 27C: presentazione della dichiarazione (sezione 206C(1A) dell'Income-tax Act, 1961) da parte dell'acquirente che richiede beni senza applicazione della ritenuta alla fonte, per le dichiarazioni ricevute ad agosto 2025.

### 14 settembre 2025

- Emissione delle certificazioni TDS relative alle ritenute operate a luglio 2025, ai sensi delle sezioni:
  - 194-IA
  - 194-IB
  - 194M
  - 194S (da parte di soggetti specificati)

---

## 15 settembre 2025

- Presentazione del Modulo 24G per gli uffici governativi che hanno versato TDS/TCS ad agosto 2025 senza challan.
- Seconda rata dell'acconto d'imposta per l'anno fiscale 2026-27.
- Modulo 3BB: comunicazione delle variazioni ai codici cliente da parte delle borse valori per le operazioni registrate ad agosto 2025.
- Dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale 2025-26, esclusi:
  - società;
  - contribuenti non societari soggetti a revisione;
  - soci di società con conti sottoposti a revisione (e rispettivi coniugi in caso di applicazione della sezione 5A);
  - contribuenti obbligati a presentare la relazione prevista dalla sezione 92E.

*Nota:* la scadenza per la dichiarazione dei redditi 2025-26 è stata prorogata dal 31 luglio 2025 al 15 settembre 2025 (Circolare n. 06/2025 del 27-05-2025).

---

## 30 settembre 2025

- Presentazione del modello cum-challan per le ritenute operate ad agosto 2025 (sezioni 194-IA, 194-IB, 194M, 194S).
- Relazione di revisione (sezione 44AB) per l'anno fiscale 2025-26 per contribuenti (societari e non) con scadenza dichiarativa al 31 ottobre 2025.
- Modulo 9A: richiesta di opzione per applicare il reddito in anni successivi (sezione 11(1)), per chi presenta la dichiarazione entro il 30 novembre 2025.
- Modulo 10: dichiarazione per l'accantonamento del reddito (sezione 10(21) o 11(1)), per chi presenta entro il 30 novembre 2025.
- Moduli 10B/10BB: relazioni di revisione da parte di trust, università, enti educativi, ospedali o istituzioni mediche.
- Relazioni di revisione specifiche, tra cui:
  - Modulo 3AC (deduzioni sezione 33AB)
  - Modulo 3AD (deduzioni sezione 33ABA)
  - Modulo 3AE (spese sez. 35D(4) o 35E(6))
  - Modulo 3CE (non residenti e società estere – sez. 44DA)

- Revisione per cessione d'azienda (slump sale)
- Modulo 10CCF (deduzione sez. 80LA)
- Revisione per deduzione costo del personale aggiuntivo (sez. 80JJAA)
- Relazioni per profitti contabili (sez. 115JB) e reddito complessivo rettificato/AMT (sez. 115JC)
- Revisione ai sensi della sezione 115VW
- Relazioni di revisione per fondi specificati (sez. 10(4D), 10(23FF))

Il rispetto delle scadenze di settembre 2025 rappresenta un passaggio fondamentale per mantenere la compliance fiscale e societaria. Una pianificazione preventiva e una gestione accurata degli adempimenti riducono rischi e inefficienze, favorendo continuità e stabilità nella gestione aziendale.

---

Il presente documento è il risultato della libera interpretazione e sintesi delle fonti in esso citate da parte dell. Avv. Archana Dadhich, in qualità di Senior Corporate Lawyer e responsabile dell'IPR and Trade Barriers Desk istituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di Udyen Jain & Associates, e non costituisce in alcun caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dare adito a legittime aspettative o costituire la base di iniziative legali. Nessuno può utilizzare la relazione/articolo come base per qualsiasi rivendicazione, richiesta o causa di azione e nessuno è responsabile di eventuali perdite subite in base ad essa. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo [ipr.newdelhi@ice.it](mailto:ipr.newdelhi@ice.it).